

Informativa trattamento di dati personali effettuato nel contesto delle Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

VERIFICA CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 NEI COMUNI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) La informiamo che per accedere ai luoghi in cui il personale svolge l'attività lavorativa, in ossequio alle disposizioni del DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 "*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*", nonché del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021 Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*" e S.M.I., **è necessario procedere alla verifica del possesso e validità delle Certificazioni verdi Covid 19.**

Per la verifica di tali certificazioni, l'addetto al controllo visualizzerà ed inquadrerà il Certificato Verde tramite l'apposita applicazione per Smartphone "VerificaC19", che restituirà esclusivamente lo stato di validità o invalidità del certificato, senza lasciare ulteriori informazioni né altre tracce informatiche sullo strumento. L'incaricato potrà inoltre utilizzare anche altri strumenti eventualmente autorizzati dalla normativa vigente (es. portali, altre applicazioni ecc.). L'addetto potrà altresì legittimamente chiederle l'esibizione di un documento di identità per verificare l'instestazione della certificazione esibita. Qualora Lei sia sprovvisto o si rifiuti di esibire la certificazione verde o il documento di identità, ovvero - in sede di verifica - la stessa risulti non valida, i Suoi dati personali saranno comunicati al dirigente competente e/o Segretario Comunale, mediante apposito atto scritto (o altra forma prevista nelle procedure interne) per adottare ogni atto di legge conseguente alla violazione. E' altresì prevista la comunicazione degli atti relativi alla violazione al Prefetto per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 9 quinquies comma 9 del DL 52/2021.

Il trattamento delle informazioni di cui sopra **non richiede il consenso** dell'interessato ed è lecito ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. C) del Reg. 679/16, ovvero in attuazione degli obblighi di cui al Decreto-legge 52/2021. Il trattamento di dati particolari (ad. es. stato di salute) avviene ai sensi dell'art. 9 par. 2 lett. G) del GDPR, cioè per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del dritto dell'Unione o degli Stati membri.

La informiamo che i dati non saranno trasferiti in paesi extra UE e saranno trattati, per le finalità sopra esposte, da Incaricati interni autorizzati dal Titolare (adeguatamente formati e responsabilizzati in merito al contenuto delle informazioni trattate).

Il Titolare del trattamento è il Sindaco, in qualità di legale rappresentante *pro-tempore*. Presso il Titolare è stato nominato un Responsabile della Protezione Dati (DPO), che potrà fornire ogni ulteriore informazione sul trattamento: il nominativo, i dati di contatto del DPO e la modulistica per esercitare i diritti ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, sono disponibili sul sito web dell'Ente ovvero presso gli uffici amministrativi.



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

14 ottobre 2021

DISPOSIZIONE N° 4 del 14/10/2021

Ai dirigenti dell'ente

Ai dipendenti comunali

Tramite e-mail

Al Sig. Sindaco

Ai signori Consiglieri comunali

Tramite e-mail

OGGETTO: Definizione delle modalità organizzative per le verifiche della certificazione verde COVID-19 "Green pass" a partire dal 15.10.2021.

PREMESSO CHE con l'approvazione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, contenente "misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*", dal 15 ottobre al 31 dicembre, al di fuori dell'esclusione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, è fatto obbligo, per l'accesso a tutti i luoghi di lavoro da parte del personale dipendente e di tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, l'attività lavorativa o di formazione o di volontariato nell'ente, di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. "*green pass*");

DATO ATTO che si tratta di una certificazione digitale (e stampabile) che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute;

DATO ATTO, inoltre che non è consentita alcuna autocertificazione del possesso del *green pass*;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 52/2021, la certificazione verde COVID-19 viene rilasciata qualora si realizzi uno di questi presupposti:

- 1) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale prescritto;
- 2) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La validità inizia dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (fatte salve diverse disposizioni delle Autorità sanitarie);
- 3) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione;
- 4) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La certificazione verde ha validità di 48 ore nel caso di test antigenico o di 72 ore nel caso di test molecolare dal momento del prelievo.

Nei primi tre casi la validità del *green pass* cessa qualora, nel periodo di vigenza dello stesso, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2, che dovrà porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già

acquisita non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro;

RICHIAMATO l'art. 9-quinquies, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dall'art. 1, D.L. 21 settembre 2021, n. 127:

“1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.

11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.

12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.

13. Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

PRESO ATTO che il comma 4 dell'articolo citato prescrive l'obbligo in capo ai datori di lavoro di verificare il rispetto delle prescrizioni sulla certificazione verde Covid-19;

RILEVATO che il successivo comma 5 impone la definizione entro il 15 ottobre 2021 delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4;

CONSIDERATO che l'estensione della certificazione verde Covid-19 anche ai lavoratori del settore pubblico incrementa l'efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico già adottate dalle amministrazioni pubbliche;

RILEVATO che l'obbligo di possedere la certificazione verde Covid-19 disposto dall'art. 9-quinquies, D.L. 22 aprile 2021, n. 52 riguarda:

- il personale dipendente (v. comma 1);
- tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni (v. comma 2);
- soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice (v. comma 11);

DATO ATTO che con il presente atto si provvede a stabilire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della Certificazione Verde Covid-19 da parte dei soggetti sopra elencati;

VISTE le “Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale” approvate con D.P.C.M. in data 12 c.m.;

RILEVATA la propria competenza a emanare le modalità operative, ai sensi del punto 1.2 delle Linee guida sopra citate;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;

ESAMINATO l'argomento in Conferenza dei Dirigenti in data 12.10.2021, in pieno raccordo con il Sindaco e previa condivisione positiva con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di San Michele al Tagliamento, la sottoscritta

ADOTTA

La seguente metodologia per le verifiche delle prescrizioni dell'art. 9-quinquies, commi 1 e 2, del D.L. n. 52/2021 come di seguito riportata, dando atto che, per quanto non disposto con le presenti modalità, si fa rinvio alle previsioni delle disposizioni e alle linee guida di cui in premessa e ss.mm.ii.:

- 1) Il controllo sul possesso della certificazione COVID-19 di cui all'art.9, comma 2, del D.L. n.52/2021 è effettuato nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 ed 11 dell'art.9-quinquies, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, intendendo per luoghi di lavoro tutte le sedi, anche decentrate, ospitanti uffici dell'ente;
- 2) Ai fini dell'accertamento del possesso della certificazione COVID-19, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, durante la fascia di flessibilità (dalle 7.30 alle 8.30), verrà effettuato un controllo manuale a tappeto, tramite utilizzo dell'applicazione “VerificaC19”, da apposito personale che verrà all'uopo individuato ed incaricato formalmente dal Dirigente del Settore Ambiente Manutenzione Salute e Sicurezza (SAMSS), per quanto attiene alla sede municipale ed al magazzino comunale, dal

Comandante della Polizia Locale, per quanto attiene all'accesso alla delegazione comunale di via Maja¹. Coloro che dovessero, per motivi diverse prendere servizio al di fuori di tale fascia oraria, dovranno preventivamente contattare il Servizio personale ai fini dell'effettuazione dei controlli in argomento;

- 3) Al dipendente che non posseda o che non esibisca la certificazione Covid-19 dovrà essere inibito l'accesso al luogo di lavoro; ove il dipendente sprovvisto di *green pass* non dovesse attenersi all'invito di allontanarsi dal luogo di lavoro, il soggetto accertatore informerà immediatamente il Comandante della Polizia Locale per la richiesta della forza pubblica;
- 4) Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti di cui al punto 2, dovesse essere accertato per un dipendente il non possesso della Certificazione Covid-19, lo stesso dipendente sarà considerato assente ingiustificato ed il soggetto accertatore comunicherà questo dato al Dirigente del settore amministrativo, al fine di operare la sospensione della retribuzione² sino alla presentazione del *green pass* o comunque sino al 31.12.2021, tramite comunicazione con modalità riservata al Responsabile PO Servizio Personale-Stipendi il quale è autorizzato a ricevere ed a trattare il dato;
- 5) Il dipendente che, nonostante non sia possessore del *green pass* o che non possa provarne il possesso, acceda al luogo di lavoro è soggetto a procedimento disciplinare ed alla sanzione amministrativa di cui all'art.9-*quinquies*, comma 8, del D.L. 127/2021; a tal fine il soggetto accertatore di cui al punto n. 2 comunica tale fattispecie al Dirigente Settore Amministrativo il quale effettua la segnalazione di cui all'art. 55 D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari ai fini dell'attivazione dell'iter disciplinare ed al Comandante della Polizia locale, che con la presente viene individuato quale responsabile per la gestione del procedimento amministrativo relativo al sistema sanzionatorio per le violazioni alle disposizioni sul rispetto del *green pass* in parola, anche per la comunicazione degli atti relativi alla violazione alla Prefettura – UTG di Venezia;
- 6) L'accertamento di cui al punto n. 2 dovrà essere espletato anche nei confronti di ogni soggetto -che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione – che accede alla struttura per lo svolgimento un'attività propria o per conto del proprio datore di lavoro³–

Al fine di organizzare un afflusso ordinato e controllato di tali soggetti, ciascun dirigente è chiamato ad inviare a questi ultimi apposita comunicazione recante le modalità di accesso all'ente, unitamente all'invito a prendere appuntamento direttamente con l'ufficio di riferimento per l'accesso alle sedi comunali.

In questi casi la rilevazione del *green pass* avverrà attraverso l'utilizzo dell'app "VerificaC19", tramite personale all'uopo nominato posizionato all'ingresso principale della sede municipale, di piazza Libertà 2, al quale ciascun settore dell'ente fornirà preventivamente l'elenco degli appuntamenti fissati che richiedano la verifica in argomento.

Tali nomine avverranno a cura del Dirigente SAMSS, per le verifiche presso la sede municipale e per le verifiche da effettuare all'ingresso del magazzino comunale; da parte del Comandante della Polizia locale per le verifiche da effettuare presso la sede del Comando medesimo, sito presso la delegazione comunale di via Maja a Bibione.

1 Per quanto attiene al Comando di Polizia locale, per il personale che svolge il Servizio presso il Corpo intercomunale dei Comuni di San Michele al Tagliamento e Fossalta di Portogruaro, il controllo verrà effettuato per tutto il personale assegnato all'ufficio convenzionato, indipendente dal Comune titolare del rapporto. Il Comandante della Polizia locale è competente sui controlli anche nei confronti dello IAT e dello sportello dei servizi demografici, entrambi ubicati presso la delegazione medesima.

2 In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano al corrispondente perdita di anzianità di servizio.

Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione del *green pass*, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

3 A titolo esemplificativo, sono soggetti all'obbligo di *green pass* anche i dipendenti che hanno in appalto servizi di pulizia, il personale delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, eventuali lavoratori somministrati, i tirocinanti, gli stagisti, il personale chiamato anche occasionalmente per attività straordinaria, nonché consulenti, collaboratori, prestatori e frequentatori di corsi di formazione.

L'unica categoria di soggetti esclusi dall'obbligo di esibire il *green pass* per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti.

Nel caso in cui in sede di verifica all'accesso venga accertata la mancanza del green pass, oltre all'allontanamento immediato, dovrà essere data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso per gli adempimenti di competenza⁴.

Nel caso degli appalti relativi alla mensa ed al trasporto scolastico, il dirigente del Settore affidatario dei servizi in argomento dovrà richiedere il preventivo controllo da parte del datore di lavoro e richiedere apposita dichiarazione di aver effettuato il controllo sui propri dipendenti (senza comunicare l'esito del controllo);

- 7) Il controllo del green pass all'ingresso delle varie sedi comunali sarà espletato anche nei confronti del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali, ai quali, in difetto, sarà inibito l'accesso. Nel caso di accertamento del mancato possesso della Certificazione COVID-19 da parte di titolari di cariche elettive sarà, inoltre, data pronta comunicazione al Segretario Generale, anche ai fini dell'eventuale comunicazione alla Prefettura di cui al comma 8 dell'art. 9-*quinquies*;
- 8) Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi e dai medici di medicina generale;
- 9) Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo è effettuato mediante lettura del QR CODE riportato sul certificato di esenzione esibito dal soggetto. In attesa del rilascio dell'applicativo necessario alla lettura del QR CODE, i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza, non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente - ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche;
- 10) In ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali, si ricorda che il DPCM 17 giugno 2021 vieta di raccogliere copia informatica o cartacea dei Green Pass, chiederne la durata, raccogliere informazioni sullo stato di vaccinazione del personale, anche in presenza di specifico consenso degli interessati, pertanto non è consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia;

DISPONE

- che tutti i soggetti controllati dovranno essere debitamente informati sul trattamento dei dati personali, tramite l'informativa, redatta ai sensi dell'art. 13 del Reg. 679/16, allegata alla presente, che verrà affissa nei pressi dell'entrata dell'ente e pubblicata sul sito web, nella sezione "privacy";
- a seguito dell'adozione della presente, i dirigenti individuati dalla presente sono tenuti alla definizione, con atto formale, delle più idonee misure organizzative per dare attuazione agli obblighi di verifica, per quanto di competenza;
- copia della presente viene:
 - ✓ pubblicata sul sito web, nella sezione "privacy";
 - ✓ sul portale intranet comunale, sezione "disposizioni 2021";
 - ✓ trasmessa ai dirigenti dell'ente, al Sindaco, ai consiglieri comunali ed a tutti i dipendenti dell'ente.

IL Dirigente

⁴ Analoga procedura dovrà essere seguita anche nei casi in cui la verifica della mancanza del green pass riguardi personale in somministrazione. In tali casi, sebbene il personale somministrato svolga la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, l'assenza dovuta al mancato possesso o alla mancata esibizione del green pass dovrà comunque essere segnalata immediatamente all'Agenzia di somministrazione.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Plozzer Tamara

CODICE FISCALE: TINIT-PLZTMR73H70E473H

DATA FIRMA: 14/10/2021 16:18:43

IMPRONTA: 653038623261616533326463656438633032323038633938363436303938386635333530333437